



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 16/2026

SEDUTA DEL 26/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATE A MERCATI REALIZZATE ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE, ANNO 2026. CONFERMA 2025.

L'anno **2026** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **14:14** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI

Presente

MARCELLO TOVOLI

Presente (videochiamata)

MARCO ELVIO MATACERA

Presente

DANIELA GALLETTI

Presente

GISELLA GUELFİ

Presente

Assenti: 0,

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CECILIA LUCII, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente al vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio comunale in videoconferenza, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03/05/2022.

Partecipa alla seduta in modalità di videoconferenza il Vicesindaco Marcello Tovoli. Il Sindaco Maurizio Papi, gli Assessori Marco Maticera, Daniela Galletti, Gisella Guelfi e il Segretario Comunale Cecilia Lucii sono presenti in aula.

Si dà atto, pertanto, che il partecipante in videoconferenza assicura una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei componenti del consesso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MAURIZIO PAPI in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 che ha stabilito che le tariffe e i regolamenti possono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025, ad oggetto "Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali" con il quale è stato previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 al 28/02/2026;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 30 del 26.02.2025 con il quale venivano approvate le tariffe per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

VISTI i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli attinenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO infine l'art. 13, commi 8 e 9 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita:

- 1 Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 30 giugno; per importi superiori a euro 300,00 è ammesso il pagamento in due rate scadenti il 30/06 e 31/08.
- 2 Per le occupazioni permanenti effettuate in strutture attrezzate destinate a mercato, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 giugno. Per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, scadenti il 30/06 e 31/08.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31/12/2025 era inferiore a 10.000 abitanti e che pertanto le tariffe standard annuale e giornaliera risultano essere le seguenti:

- **tariffa standard annuale (art. 1 comma 841 legge 160/2019): € 30,00**
- **tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 842 legge 160/2019): € 0,60**

VISTO il vigente Regolamento comunale generale delle entrate comunali;

VISTA la Legge 30 dicembre n 199 (Legge di Bilancio 2026);

VISTO il D.L. 267/2000;

VISTI i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa parte integrante del presente dispositivo;

DI CONFERMARE, per l'anno 2026 le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 26.02.2025;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto allegato contenente le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate (**Allegato 1**);

DI DARE ATTO che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria per i coefficienti moltiplicatori della specifica categoria di occupazione;

DI DARE ATTO altresì che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

E, con separata votazione favorevole unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 al fine di poter celermente procedere nell'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
Dr. MAURIZIO PAPI

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa CECILIA LUCII